

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 769</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, ALBORGHETTI, ANIASI, CIPRIANI, LODIGIANI, MATTIOLI, RODOTÀ, GHEZZI, GUIDETTI SERRA, CERVETTI, MARTELLI, FILIPPINI ROSA, COLUCCI, MILANI, PEDRAZZI CIPOLLA, ANDREIS, ARNABOLDI, RONCHI, BALBO, BECCHI, BALZAMO, CIMA, DONATI, SCALIA, BUFFONI, SALVOLDI, REBECCHI, CEDERNA, BOSELLI, SERAFINI MASSIMO, CRIPPA, BERNASCONI, BENEVELLI, GRAMAGLIA, BEEBE TARANTELLI, BEVILACQUA, DIAZ, GUERZONI, GROSSO**

*Presentata il 9 luglio 1987*

Integrazione dell'articolo 22 del codice di procedura penale in materia di costituzione di parte civile a tutela del diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge intende colmare una grave e anacronistica lacuna dell'ordinamento consentendo il riconoscimento della possibilità per le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dipendenti di costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi ad infortuni, malattie da lavoro, violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Il riconoscimento della piena titolarità delle organizzazioni di varia natura rappresentative di interessi diffusi ad essere rappresentate nei procedimenti giudiziari non costituisce di per sé una novità nell'ordinamento italiano: è sufficiente ricordare la legittimazione disposta dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,

per le associazioni di protezione ambientale non solo a svolgere azione di denuncia dei fatti lesivi di beni ambientali, ma anche ad intervenire nei giudizi per danno ambientale e a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

È opinione dei presentatori di questa proposta, frutto di una iniziativa promossa dall'« Associazione ambiente e lavoro », che il verificarsi, anche negli ultimi mesi, di gravi eventi luttuosi legati a prestazioni lavorative svolte in condizioni estremamente rischiose (basti pensare al dramma di Ravenna), e il ripetersi pressoché quotidiano di incidenti che presentano un bilancio meno sanguinoso ma non per questo meno grave, propongano con forza l'esigenza di interventi legisla-

tivi e non solo amministrativi. Fra le iniziative possibili, semplice ed efficace al tempo stesso ci è sembrato proporre la estensione alle organizzazioni sindacali della legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi che hanno per oggetto incidenti o danneggiamenti della salute dei lavoratori.

Come è noto, in questa fase dell'evoluzione delle relazioni industriali contrassegnata da profonde e rapide ristrutturazioni economiche e tecnologiche delle imprese di ogni settore, l'indebolimento generale del movimento sindacale comporta conseguenze di sensibile diminuzione del controllo « sociale » sulle condizioni di prestazione del lavoro. Nelle piccole imprese in particolare, laddove spesso non esistono nemmeno rappresentanze sindacali aziendali e si fa largo uso di manodopera straniera e non tutelata, solo una garanzia istituzionale che faccia capo all'intervento delle organizzazioni sindacali può supplire all'assenza di un controllo quotidiano e ravvicinato.

La proposta di legge muove inoltre dall'acquisita consapevolezza dell'esistenza — rilevante anche sotto il profilo giuridico — di un interesse, in capo al movimento sindacale, alla sicurezza del lavoro. Un interesse che si affianca a quello individualmente riconosciuto al lavoratore, ma che tuttavia se ne distingue per il suo contenuto marcatamente collettivo. L'ordinamento italiano conosce da tempo, e segnatamente dall'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970, la tutela differenziata ed autonoma dell'interesse collettivo delle organizzazioni sindacali. Questa proposta di legge, pertanto, intende compiere un passo ulteriore verso un più elevato grado di civiltà giuridica, staccando definitivamente la tutela della politica generale della sicurezza del lavoro, anche nel momento giudiziario, da quella dei diritti patrimoniali del lavoratore danneggiato. Questi pertanto potrà gestire nel modo che riterrà mi-

gliore la propria pretesa, anche rinunciando all'azione civile, ovvero transigendola. Ciò tuttavia non dovrà più compromettere la essenziale difesa di valori costituzionali elementari, come sovente avviene, allo stato, ogni qual volta l'imprenditore responsabile del danneggiamento tacita la parte privata nel processo penale.

Questa proposta quindi, superando anche le note difficoltà della giurisprudenza al riconoscimento di una autonoma risarcibilità in senso tradizionale in capo alle organizzazioni dei lavoratori ed a quelle portatrici dei cosiddetti interessi diffusi, garantisce l'effettività della tutela dell'interesse collettivo in questione mediante la individuazione di un vero e proprio diritto al rispetto delle condizioni di sicurezza del lavoro anche da parte delle predette associazioni. Ne consegue dunque che il risarcimento ipotizzato deve anzitutto consistere nel ripristino coattivo dei comportamenti imprenditoriali coerenti con il principio dell'articolo 2087 del codice civile.

La proposta quindi mira a far sì che il giudizio penale che segue all'infortunio sul lavoro possa produrre effetti anche quale meccanismo di difesa, preventiva e generale, della collettività verso la pericolosità e l'« illegittimità » dei luoghi di lavoro, mutuando in tal senso la collaudata esperienza francese, che da oltre un decennio, vede il sindacato legittimato ad intervenire in simili controversie.

In conclusione, pare ai presentatori di questa proposta che il riconoscimento del diritto di costituirsi parte civile nei processi per reati contro l'integrità psicofisica dei lavoratori possa valere, oltre che a colmare una lacuna dell'ordinamento e ad introdurre un fattivo elemento di prevenzione antinfortunistica e di tutela della salute dei lavoratori, a consentire uno sviluppo positivo e una crescita del rapporto tra interessi sociali e ordinamento giuridico-istituzionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 22 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Nei procedimenti penali relativi ad infortuni sul lavoro, a malattie da lavoro o a violazioni di norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro possono inoltre esercitare l'azione civile contro i soggetti di cui al comma precedente, a tutela del diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le rappresentanze sindacali aziendali, al fine di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica mediante:

a) la rimozione delle situazioni di nocività e di pericolo;

b) il miglioramento dell'ambiente di lavoro;

c) la pubblicazione della sentenza ».

2. Il primo periodo dell'articolo 23 del codice di procedura penale è conseguentemente sostituito dal seguente: « I soggetti indicati nel primo e nel terzo comma dell'articolo precedente possono esercitare l'azione civile nel procedimento penale, costituendosi parte civile ».